

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 24/03/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 31/10/2019, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento e non goduti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso, oltre interessi dal giorno dell'estinzione e spese.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che: al contratto erano applicabili i principi fissati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 (resa nei confronti di esso resistente), che aveva sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento;

che la richiamata pronuncia del Collegio di Coordinamento aveva ritenuto conforme alla vigente normativa l'integrazione delle condizioni contrattuali con il criterio indicato nel "Piano annuale" ai fini della quantificazione, rata per rata, degli importi oggetto di restituzione a titolo di oneri non maturati;

che nel caso di specie l'importo retrocesso all'atto dell'estinzione a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate corrispondeva a quello risultante nel predetto "Piano annuale" sottoscritto dalla parte ricorrente;



che a causa di un errore di stampa dell'anzidetto Piano, la colonna intitolata "Rimborso Commissioni Rete Distributiva (lett. D)" riportava un disallineamento a causa del quale l'importo da rimborsare, definito sulla base dei criteri sopra indicati, era esposto nella casella corrispondente alla rata successiva a quella in cui era intervenuta l'anticipata estinzione;

che la differenza risultante a credito della parte ricorrente (pari a € 9,58) era tale da non meritare tutela, dato anche che la ricorrente non contestava il mancato rispetto del criterio del Piano annuale di rimborso, ma chiedeva erroneamente l'applicazione di quello *pro rata temporis*;

quanto ai costi assicurativi, nulla era dovuto alla parte ricorrente giacché i rimborsi già effettuati e pari a € 260,72 erano superiori a quanto indicato nel Piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata in cui era avvenuta l'estinzione anticipata del prestito.

Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*".

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);

in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro "*che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*";

per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ne consegue che ai fini del decidere questo Collegio dovrà tenere conto dei principi di cui si è appena detto che si aggiungono a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 10003/2016 richiamata dall'intermediario resistente.

Con la richiamata decisione n. 10003/2016 il Collegio di Coordinamento aveva affermato la legittimità dei criteri e della misura del rimborso indicati nel "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*" allegato ad un contratto di finanziamento analogo a quello di cui trattasi e nel quale, con riferimento alle "commissioni rete distributiva" che raggruppavano più attività individuate come *up front* e *recurring*, veniva individuata la quota di rimborso in



una misura percentuale massima “a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L’indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l’opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.”

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate in misura da determinarsi facendo applicazione della percentuale del 60% stabilita nel Piano annuale di rimborso le “*commissioni rete distributiva*” dovute per l’attività di “*per l’attività svolta dalla rete di vendita diretta (filiali) o indiretta (agenti in attività finanziaria / intermediari finanziari) (...) nel corso della durata del contratto*”, che è per definizione un’attività *recurring*. La quota non goduta delle suddette commissioni è stata, peraltro, già rimborsata alla parte ricorrente in sede di estinzione anticipata;

le restanti attività ricomprese nelle “*commissioni rete distributiva*” hanno invece natura di oneri *upfront* poiché remunerano attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento o connesse e strumentali a quest’ultima e, come tali, devono essere rimborsate nella misura da determinarsi sulla base del criterio relativamente proporzionale basato sulla curva degli interessi individuato dal Collegio di Coordinamento e di cui sopra si è detto;

lo stesso dicasi con riferimento alle “spese di istruttoria” che includono “ogni altro costo connesso con il perfezionamento del contratto” sulla cui natura *up front* non è possibile dubitare.

Venendo alla domanda di rimborso del premio assicurativo, osserva il Collegio che: il Piano annuale di rimborso citato, indica un importo da rimborsare a tale titolo di € 243,78,

l’intermediario ha dedotto che le compagnie assicuratrici avrebbero rimborsato alla parte ricorrente più del dovuto, e nello specifico complessi € 260,72;

parte ricorrente stessa nel ricorso afferma di aver ricevuto a tale titolo € 270,72.

Ne consegue che null’altro è dovuto a parte ricorrente a tale titolo.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 19.173,83	Tasso di interesse annuale	6,19%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	232,00
Numero di pagamenti all’anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	55,56%
Data di inizio del prestito	31/05/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	33,56%

rate pagate	48	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile secondo contratto				902,02	Criterio contrattuale	***	302,81	302,81	0,00
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile secondo contratto				601,34	Upfront	33,56%	201,83	0,00	201,83
Spese istruttoria				450,00	Upfront	33,56%	151,04	0,00	151,04
Premi assicurativi				671,12	Criterio contrattuale	***	243,78	260,72	-16,94
Totale				2.624,48					335,93



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6724 del 09 aprile 2020

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore della parte ricorrente dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 335,93, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA